



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**Ufficio Circondariale Marittimo
di Golfo Aranci**

Tel. 0789.616056 – Fax 0789.46880 – E-mail golfoaranci@guardiacostiera.it – Sito internet www.golfoaranci.guardiacostiera.it – Numero blu 1530

ORDINANZA N. 50/2012

PORTO DI PORTO CERVO

Applicazione del Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 recante
*“Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per
la protezione delle aree sensibili nel mare territoriale”.*

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTA** la Legge 31.12.1982, n. 979 recante *“Disposizioni per la difesa del mare”*;
- VISTA** la Legge 06.12.1991, n. 394, recante *“Legge quadro sulle Aree Protette”*;
- VISTA** la Legge 04.01.1994, n.10, con la quale è stato istituito il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena;
- VISTO** il D.P.R 17.05.1996, con il quale è stato istituito l’Ente di gestione del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e, allo stesso tempo, si è proceduto a stabilire le relative norme di salvaguardia;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 2 marzo 2012 (G.U., S.G. 07.03.2012 n. 56) recante *“Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale”*, con particolare riferimento all’articolo 1 comma 1, con il quale sono state fissate *“Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale”*, prevedendo la facoltà, per la competente Autorità Marittima, di poter disporre, per la fascia di mare esterna ai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette, limiti di distanza differenti da quelli generali indicati nel medesimo Decreto, in relazione alla tipologia dei traffici che interessano le fasce di mare individuate dallo stesso comma, o alle caratteristiche morfologiche del territorio, allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione, nonché per l’accesso e l’uscita dai porti;
- VISTO** il dispaccio del superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n 0028629 in data 27.02.2012, avente come argomento *“Direttive sulle modalità di applicazione del Decreto interministeriale in data 2 marzo 2012 - Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantile finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale”*,

VISTA

la lettera circolare prot. n. 16130 in data 30.04.2012, con la quale il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito l'assenso del Sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ritenuto necessario rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza della navigazione finora garantita, anche al fine di conseguire, attraverso ogni opportuna indicazione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, la migliore sintesi tra le esigenze incompressibili di tutela della sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino con quelle dei traffici marittimi;

RILEVATO

che la medesima lettera circolare prot. n. 16130 in data 30.04.2012, nel riconoscere in capo all'Autorità Marittima competente la facoltà di disporre, per la fascia esterna ai predetti perimetri, limiti di distanza differenti per garantire la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti, ha chiarito che l'individuazione di differenti limiti di distanza comporta da parte dell'autorità marittime interessate, la valutazione di specifici elementi di rilevanza prettamente locale che il decreto in parola individua nelle tipologie dei traffici e nelle caratteristiche morfologiche dei territori;

VISTO

il dp. prot. n. 10.01.39801 in data 30.04.2012, con il quale, in attuazione della predetta lettera circolare del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fornito ulteriori linee d'indirizzo ai fini dell'esercizio della prevista facoltà da parte delle competenti autorità marittime di disporre limiti di distanza differenti dalle due miglia dai perimetri dei parchi e delle aree marine protette, allo scopo di garantire, tra l'altro, l'accesso e l'uscita dai porti;

VISTA

la propria Ordinanza n° 52/2007 datata 19.07.2007, con la quale sono state regolamentate le funzioni di polizia e di sicurezza della navigazione nello specchio acqueo del porto di Porto Cervo;

VISTA

la propria Ordinanza n° 16/2009 datata 15.05.2009, con la quale è stato approvato il "Regolamento di sicurezza dell'approdo turistico della Marina di Porto Cervo";

VISTA

la propria Ordinanza n° 26/2009 in data 19.06.2009, con la quale sono state adottate pertinenti precauzioni, relative alle sole modalità di navigazione in prossimità delle imboccature dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Golfo Aranci;

VISTA

lo stato di applicazione del Decreto Interministeriale sopra citato nell'ambito delle acque di competenza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci a seguito del quale il tratto di mare che si estende per due miglia marine dal perimetro esterno della porzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena rappresentato dalle isole di Mortorio, Soffi, Le Camere, Camize, Mortoriotto e Li Nibani, risulta antistante ai porti turistici di Porto Rotondo e Porto Cervo;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Comandante del Porto di Porto Cervo con Nota prot. 1326 in data 20.07.2012;

SENTITO

l'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena nella persona del Presidente pro-tempore;

TENUTO CONTO

che l'intera struttura dispositiva, come da ultimo esplicitata dalle direttive sopra richiamate, riconosce all'Autorità Marittima, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, la possibilità di adottare, in relazione alla tipologia di traffici che ordinariamente interessano la zona marittima ovvero alle caratteristiche morfologiche del territorio, provvedimenti

ordinativi derogatori dei limiti generali fissati allo scopo di garantire, tra l'altro, l'accesso e l'uscita dai porti;

VISTA la propria Ordinanza n°40/2012 del 07.08.2012;

VISTA la Nota dell'Istituto Idrografico della Marina Militare pervenuta via mail in data 04.09.2012 ed assunta a protocollo n°7069 del 05.09.2012;

RITENUTO opportuno permettere al porto di Porto Cervo di continuare a garantire la ricettività di traffico che lo caratterizza;

VISTO il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 74);

VISTI gli articoli 16, 17, 30, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

VISTO gli atti d'ufficio;

O R D I N A

ARTICOLO 1 – DISCIPLINA DEL TRAFFICO MERCANTILE

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e quella ambientale, nonché l'accesso e l'uscita dal porto di Porto Cervo, in deroga al divieto di cui all'art. 1 del Decreto Interministeriale 02.03.2012, è consentita la navigazione delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda in ingresso ed uscita dal porto di Porto Cervo, esclusivamente lungo il canale individuato nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, previa autorizzazione da parte del Comandante del Porto di Porto Cervo.

ARTICOLO 2 – DISPOSIZIONI FINALI

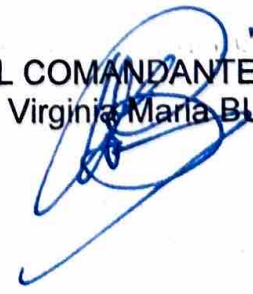
La presente Ordinanza entra in vigore il 06 settembre 2012 ed in pari data l'Ordinanza n°40/2012, in premessa meglio citata, è abrogata.

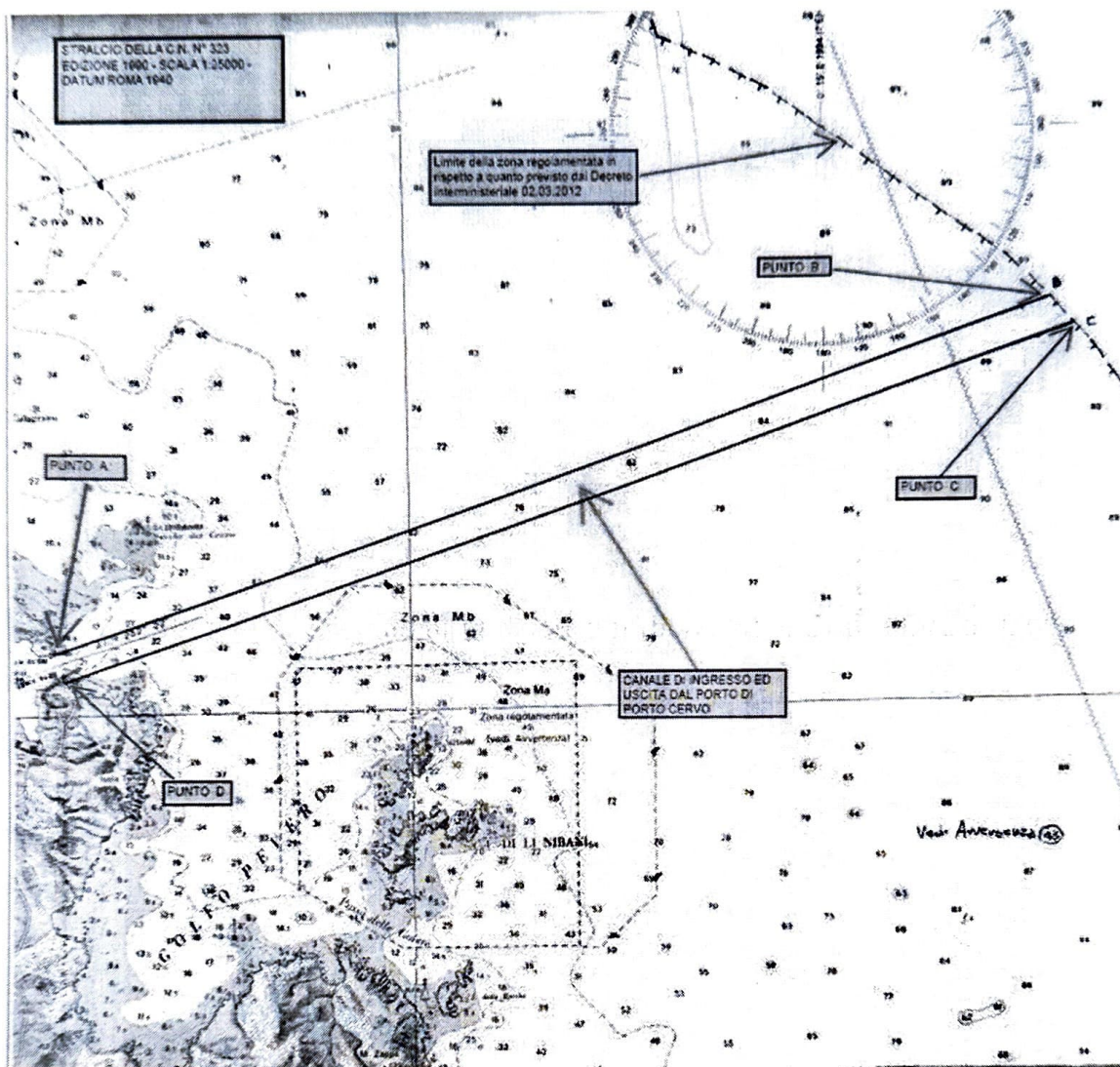
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni della presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata, ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, mediante affissione all'Albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, nonché mediante inserimento nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.golfoaranci.guardiacostiera.it.

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non configuri diverso e/o più grave reato anche ambientale, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potranno derivare dai loro comportamenti e/o dalle loro azioni.

Golfo Aranci, 06.09.2012

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Virginia Maria BUZZONI





**COORDINATE GEOGRAFICHE DEL
CANALE DI INGRESSO E USCITA DEL PORTO DI PORTO CERVO:**

- A) Lat. 41°08',257 N – Long. 009°32',289 E;
- B) Lat. 41°09',436 N – Long. 009°37',052 E;
- C) Lat. 41°09',342 N – Long. 009°37',164 E;
- D) Lat. 41°08',178 N – Long. 009°32',334 E.

Il Datum di riferimento è WGS 84

- E) Lat. 41°08',219 N – Long. 009°32',310 E;
- F) Lat. 41°09',398 N – Long. 009°37',072 E;
- G) Lat. 41°09',304 N – Long. 009°37',184 E;
- H) Lat. 41°08',140 N – Long. 009°32',355 E.

Il Datum di riferimento è ROMA 1940